

Il potere disciplinare

Autor(en): **Chouet, Jean-François**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **45 (1973)**

Heft 1

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246219>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il potere disciplinare

Cap Jean-François CHOUET

Introduzione

E' fuori dubbio che, fra tutti i poteri conferiti ad un capo, quello in materia disciplinare è usato veramente mal volontieri. Esistono numerose e buone ragioni, fra le quali le più correnti sono l'enorme perdita di tempo, che causa ogni procedura, ed un certo disagio direttamente annesso alla «punizione». E' comunque chiaro che, la misura disciplinare non è «il mezzo» per imporsi, ed un capo, degno di tale funzione, dovrebbe farne uso solo in casi eccezionali. Infatti, le qualità di un comandante dovrebbero essere tali da rendere in generale inutile ogni ricorso alla punizione. Ma il Regolamento di servizio, all'art. 45, precisa che «il capo» tratterà l'insolente con rigore e ne spezzerà senza indugio ogni velleità di resistenza.

Questa disposizione merita di essere sottolineata, in un momento in cui la tendenza alla comprensione sfocia, troppo spesso, in un compromesso. Nessuno dubita che vi possano essere delle eccezioni, ma è errato attendersi dei risultati positivi, da una troppo grande «comprensione», in particolare nei confronti di un uomo «all'inizio della carriera» nella sua unità d'incorporazione.

Bisogna affermare che, ogni procedura disciplinare, oltre a creare un ambiente poco favorevole nell'ambito dell'unità, occupa e distrae il comandante dai suoi veri compiti d'organizzatore, di istruttore e di capo. E' una considerazione che deve farci riflettere ed affermare, senza cadere nell'arbitrio, che qualsiasi innovazione in materia è da auspicare. Avremo l'occasione di ritornare più in dettaglio su questi problemi di procedura dopo aver esaminato brevemente le disposizioni legali, sulle quali si basa il potere disciplinare, e prima di approfondire i problemi specifici della nostra epoca, in particolare l'intervento contro tutte le forme di sovversione che regnano nei nostri corsi di ripetizione, ed in particolare nelle nostre scuole reclute.

I. Le basi legali

Tre regolamenti, raccolti in due volumi, ci indicano la procedura da seguire nei casi disciplinari. Citiamoli in breve:

- Il Regolamento di servizio (RS) dagli articoli 42 a 84 bis.
- Il Codice penale militare (CPM), libro secondo, dagli articoli 180 a 214.

— L'Organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'esercito federale (OGPPM), in particolare alcuni articoli concernenti l'ordine d'inchiesta per l'intervento della Giustizia militare.

Il RS definisce la disciplina, le competenze disciplinari dei comandanti secondo il grado, il modo di esecuzione delle punizioni; indica inoltre la procedura e precisa i casi in cui deve essere ordinata un'inchiesta da parte della Giustizia militare (inchiesta ordinaria o un complemento di prove). Questi elementi sono pure ripresi dal CPM agli articoli 180 a 214; è necessario inoltre consultare il libro primo del CPM. Infatti, nella seconda parte, che tratta dei diversi reati, si troverà a più riprese la frase: «Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare».

In particolare nei casi di disobbedienza, vie di fatto e minacce e sedizione. Lo stesso vale per la falsità in documenti di servizio, l'abuso di comando ecc. In questi casi, il giudice istruttore può, terminata la sua inchiesta, proporre l'applicazione di una pena disciplinare, e questo per il tramite del comandante di truppa. Sarà necessario esaminare — e lo faremo più avanti — in quali casi un reato può e deve essere considerato come «poco grave».

Per ora occorre inquadrare i problemi e richiamare i principi della procedura. Parecchi sono i ricorsi indirizzati all'Uditore in capo, che devono essere accolti, perché fondati su un vizio di forma. Non è ammissibile che un comandante che non conosce queste poche e semplici disposizioni, sia nell'impossibilità di poter far scontare ad un subordinato, una pena pienamente giustificata. E' in questo senso che bisognerà considerare le prossime righe.

II. *La procedura*

Non dovrebbe essere eccessivamente complicato ottenere che un militare, qualunque sia il grado, subisca la punizione meritata. Ci proponiamo, in questo paragrafo di esaminare nel suo insieme e cronologicamente un caso qualunque.

a. *Constatazione della mancanza*

E' opportuno in proposito sottolineare due articoli del CPM, e precisamente: l'articolo 1 che recita che «nessuno può essere punito per

un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena», e l'articolo 181 che afferma: «E' punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole. Una pena può essere applicata anche nei casi di semplice negligenza.» (1 capoverso).

Non è qui la sede di insistere sul postulato «Nulla poena sine lege», ma è evidente che ogni mancanza deve essere rilevata dal capo, o essere l'oggetto di una (o meglio ancora parecchie) testimonianze. Il comandante, senza necessariamente la preparazione e formazione di un giudice istruttore o di un ufficiale di polizia, dovrà poter disporre di numerose testimonianze concordanti, prima di iniziare una azione disciplinare. E' indispensabile, prima di ogni interrogatorio, che le denunce ed eventuali rapporti siano espliciti e completi, per evitare di cadere nell'arbitrio, nemico primo di ogni giustizia.

b. *L'arresto provvisorio*

La truppa dispone dei poteri militari di polizia, sia nei confronti dei civili (RS 269 in particolare) che nei confronti dei militari.

Si applicano inoltre alla truppa i seguenti articoli: RS, articoli 66, 70 bis e 70 ter, OGPPM, articoli 68 a 70; CPM articolo 205.

Tutte queste disposizioni, grosso modo, statuiscono che, nei casi in cui le prove di un reato possano essere distrutte se il delinquente fosse lasciato in stato di libertà, o quando il prevenuto fosse ritenuto pericoloso, o ancora quando in generale la procedura disciplinare non possa svolgersi normalmente se non con l'arresto immediato, ogni «capo» che è a conoscenza di un reato ed in condizioni di poter intervenire, può e deve procedere ad un arresto provvisorio. A tale scopo, dovrà entro breve termine, procedere all'emanazione di un ordine di arresto provvisorio, redigendo immediatamente un rapporto, da trasmettere all'istanza competente. Trattandosi di persone civili, questo rapporto sarà trasmesso alle autorità di polizia civili che continueranno la procedura. A proposito dell'arresto provvisorio è importante rilevare ancora che una tale misura è applicabile ad ogni persona civile o militare che intenzionalmente «turba l'istruzione della truppa», ciò anche in tempo di pace (RS 266 e 269). Inoltre bisogna tener presente che questo potere non appartiene soltanto ai quadri ma anche a ogni distaccamento di *guardia* e a ogni *militare*

isolato che sia in servizio o no (RS 266). Risulta che queste possibilità siano poco utilizzate oggi. E' necessario tuttavia tener presente tali misure, e se è necessario farne uso.

c. *L'inchiesta*

Alle funzioni d'istruttore, educatore, condottiero nel combattimento e di . . . apprendista d'ufficio, il comandante d'unità deve essere in grado di aggiungere quelle d'ispettore di polizia. Infatti è suo compito saper far luce su ogni atto delittuoso, di saper *qualificare* questo atto per procedere in seguito per via disciplinare o facendo appello agli organi di gendarmeria dell'armata e della giustizia militare.

Il comandante di unità o il capo di truppa non è forzatamente un giurista, e la sua formazione militare è per lo meno lacunosa in questo campo. Detto fra parentesi alcune ore consacrate a questa difficile materia alla scuola centrale non sarebbero sicuramente perse, e non ci si accontenterebbe di un esposto di una o due ore all'inizio del «pagamento dei gradi».

L'interrogatorio del sospettato, dei testimoni e dell'eventuale denunciante sono, almeno nella prima parte, compito del comandante.

Da notare che se il RS prescrive che l'arrestato deve firmare la sua dichiarazione (RS 66 cpv. 2, CPM 203) non precisa per contro cosa debbono fare i denuncianti e i testimoni.

L'esperienza dimostra purtroppo che, anche per queste due categorie, una dichiarazione firmata se non indispensabile è almeno la più sicura.

Nè il RS, nè l'OGPPM non precisano per nulla la presenza di un segretario agli interrogatori. Tuttavia il comandante può benissimo assicurarsi i servizi di un tale segretario, ufficiale, furiere, ordinanza d'ufficio a seconda dei casi. Ma bisogna insistere qui su un elemento considerevole dal punto di vista psicologico: il cdt non deve in alcun modo giocare al «giudice istruttore» prendendo nota febbrilmente (o battendo a macchina per guadagnare tempo) le risposte che gli sono date. Ci sembra che per quanto sia un po' impressionante per il colpevole la procedura disciplinare non deve in ogni caso risultare ridicola, e per quanto sia possibile rivestire un certo carat-

tere di solennità. Inoltre è opportuno ricordare qui l'art 67 RS cpv 2 che precisa:

Tutti i casi di competenza del tribunale militare devono essere *immediatamente* comunicati al superiore cui spetta ordinare che il caso sia *istruito dalla giustizia militare*. In particolare il cdt di Rgt del CR o il cdo di scuola. Bisogna ricordare ancora che ogni Rgt di CR si vede attribuire, *un distaccamento di gendarmeria dell'armata*.

Poco importa che il suo effettivo sia debole (3 uomini circa), ma è essenziale che questi uomini possono e devono essere chiamati nei casi che richiedono una competenza professionale e un'istruzione che il cdt d'unità non ha. Detto fra parentesi non è concepibile che l'appoggio della GA sia rifiutato a un cdt che ne fa domanda (questa GA essendo chiamata dal cdt del CR). I cdt hanno bisogno, nel mantenimento della disciplina, di sapersi appoggiati dai loro capi.

A partire dal momento in cui l'inchiesta passa nelle mani della Giustizia militare o della GA, il cdt non interviene che per testimoniare o per eseguire le sentenze ordinate da quelle istanze.

d. *La decisione di punizione*

Due punti ben distinti devono essere qui evocati: da una parte la presa di decisione stessa, d'altra parte la comunicazione di questa decisione all'interessato.

Questo secondo aspetto può sembrare molto secondario, tuttavia assume un ruolo importante in una eventuale procedura di ricorso. Prendere una decisione di punizione comporta l'accompagnamento della seguente procedura:

— *Qualificare* le colpe o il delitto, cioè appoggiarsi su un testo legale, RS, CPM, che riguardi espressamente l'atto commesso. A questo riguardo è utile ricordare l'art. 180 CPM permette di reprimere ogni reato di disciplina non menzionato in un articolo.

— *Apprezzare* la situazione; bisogna capire la situazione e i precedenti del milite colpevole, il movente che l'ha spinto ad agire e le circostanze (tempo, fatica, circostanze psicologiche in generale) che contavano al momento che l'atto delittuoso fu compiuto.

— *Stabilire* una pena che tenga conto di tutti gli elementi menzionati qui sopra. A questo proposito parecchie osservazioni si impongono. In primo luogo la questione delle «tariffe». E' fuori dubbio che non servirebbe fissare a priori una pena che corrisponda ad un dato delitto, affermare, per esempio, che un rifiuto d'ordine nelle batterie X, costa 5 giorni d'arresto di rigore mentre nella cp Y non comporta che 3 giorni d'arresti semplici.

Ogni caso deve essere apprezzato per se stesso. Ciò non impedisce, ci sembra, che un cdt consideri la pena di 3 giorni di rigore in un CR senza effetto perché consiste in 3 giorni di riposo (mal meritati). Ma una tabella uniforme in ogni caso non è ammissibile. In seguito, è a questo momento soltanto che interviene *il sentimento umano* d'un cdt che deve guardarsi da ogni debolezza come da ogni inutile cattiveria.

Infine è il cdt che conduce l'inchiesta, che pronuncia la pena, qualunque cosa sia (sotto riserva, beninteso d'un trasferimento del caso alla giustizia militare). Di conseguenza un cdt d'unità può infliggere 10 giorni d'arresto di rigore ad un uomo nel caso in cui abbia ricevuto la competenza da parte dei suoi superiori (in particolare il cdt di scuola o di rgt).

Il cdt che ha esposto il caso fa istanza affinché possa punire al di là delle sue competenze, ma è lui che punisce. Per contro, vedremo più tardi, che questa procedura ha un'incidenza sulla procedura di ricorso.

Abbiamo già rilevato sopra che è fondamentalmente falso ammettere che ogni procedura disciplinare infastidisce tanto il cdt quanto il milite che intende punire. A proposito di ciò bisogna rilevare che lo SM del gruppo d'istruzione militare d'intesa con l'ufficio dell'uditorio in capo ha emesso una formula nel contempo semplice e completa alla quale i cdt devono attenersi.

Lontano dunque da quella procedura che domandava pagine per la minima punizione (esempio vissuto e garantito autentico).

Quanto alla comunicazione di questa decisione al colpevole il RS art. 74 prescrive che la decisione sarà notificata al colpevole oralmente o per iscritto, con l'indicazione del reato commesso.

Inoltre, più sotto, è fissato che questa comunicazione sarà obbliga-

toriamente scritta se la pena è di 5 giorni d'arresti di rigore. Questa decisione menzionerà quali siano le autorità e la scadenza del ricorso, così come la data esatta (giorno e ora) della notifica. Anche qui s'impongono una o due osservazioni.

In primo luogo, bisogna constatare che una notifica scritta vale sempre di più di una orale, qualunque sia la durata e la gravità della pena.

In effetti conviene sempre prevedere l'eventualità di un ricorso, e in questo caso, l'autorità competente desidererà sempre disporre di documenti su cui fissare il suo giudizio. Inoltre ogni contestazione successiva alla scadenza del termine di ricorso è così agevolmente evitabile. In secondo luogo, bisogna ricordare che, salvo circostanze eccezionali, il termine di ricorso è di 24 ore da cui l'importanza di far figurare l'ora della notifica su questo documento. Infine l'autorità di ricorso è quella pronunciata. Così per esempio, un cdt d'unità punisce un uomo di 20 giorni d'arresti di rigore, pena decisa dal cdt di divisione. E' il cdt di corpo d'armata che è istanza di ricorso. In proposito, ricordiamo che l'istanza di ricorso deve essere orientata sulla pena pronunciata, sia che il colpevole pensi o no di formulare un ricorso.

e. *Il ricorso*

Ogni colpevole ha il diritto, nel termine di 24 ore, di ricorrere contro la decisione che lo colpisce. Di regola formulerà questo ricorso per scritto, e le istanze intermediarie si preoccuperanno di trasmetterlo con tutta la diligenza auspicabile all'istanza competente. Quest'ultima dovrà, da parte sua trattare il caso nel più breve termine. Una delle questioni che preoccupano di più in un caso di ricorso, è quella dell'*effetto sospensivo* che questo può esercitare sulla pena. Al riguardo è opportuno richiamare una disposizione molto importante; si tratta del cpv 4 dell'art 75bis RS: «Il ricorso in materia disciplinare sospende l'esecuzione della pena. L'istanza di ricorso ha tuttavia il diritto di ordinare l'esecuzione immediata quando il ricorso è manifestamente abusivo. Questa disposizione oggi applicabile, si rifà alla vecchia disposizione (art 211 CPM 1951) che affermava, come principio, l'assenza dell'effetto sospensivo del ricorso e come eccezione la

sospensione della pena. Oggi dunque è necessario che il ricorso — che passa obbligatoriamente per via gerarchica — sia esaminato in particolare per quanto attiene al suo aspetto «abusivo», nel quale caso un cdt può sempre ottenere dall'istanza di ricorso, anche telefonicamente, di non sospendere la pena secondo il RS 75, cpv 4 in fine. Non è probabilmente necessario precisare che i ricorsi abusivi si concentrino particolarmente al momento delle partenze per il congedo di fine settimana.

L'istanza di ricorso, prima di prendere la sua decisione, deve sentire per lo meno il cdt che ha pronunciato la pena, ed eventualmente il colpevole. La decisione sarà in ogni caso, notificata per iscritto, e non dovrebbe consistere in una «reformatio in peius» tutt'al più nel mantenimento dello stato quo. Questa decisione di ricorso è suscettibile di appello quale ultima istanza presso l'uditore in capo, secondo l'art 75 quater del RS. Essa menzionerà il termine nel quale questo appello deve essere interposto, termine fissato a 3 giorni durante il servizio e a 10 giorni dopo il servizio, o negli ultimi giorni di quest'ultimo. Con le stesse riserve del ricorso, l'appello ha effetto sospensivo. E' obbligatoriamente formulato per iscritto e la decisione dell'uditore in capo diventa definitiva e senza possibilità di ricorso.

III. *L'esecuzione della pena*

In questo paragrafo non ritorneremo sui problemi della sospensione della pena nè sul fatto già menzionato, che l'alleggerimento della pena non si giustifica in principio a livello disciplinare. Detto ciò dobbiamo constatare che le difficoltà che crea al cdt l'esecuzione di una pena, sono d'ordine essenzialmente materiale. In primo luogo si pone il problema dei locali d'arresto. Ciò costituisce un rompicapo durante i corsi di ripetizione o durante la dislocazione nelle scuole reclute. In effetti, gli stazionamenti dispongono viepiù raramente di locali rispondenti alle esigenze fissate dal RS, art. 77 cpv 2, condizioni che il medico di truppa deve far applicare secondo il RS art. 79. Tenuto presente che il RS art 77 cpv 3 fissa che «non è permesso far scontare la pena d'arresto in carceri o locali d'arresto civili» può accadere che l'esecuzione d'una pena si urta ad una impossibilità. In questo caso, sembrerebbe urgente adottare le disposizioni alle situazioni reali degli stazionamenti, essendo

inteso che un locale d'arresto, dovrebbe per lo meno, poter essere chiuso a chiave dall'esterno. Si pone poi un problema di comunicazione; non è infatti concepibile di lasciare un detenuto senza collegamento — non fosse che per mezzo di un campanello — con l'esterno. Ciò presuppone un organo (guardia, ord. d'ufficio) che può essere costantemente raggiunto dal detenuto. Queste condizioni sono spesso difficili da soddisfare, in particolare quando un comune vi propone, con il sorriso sulle labbra, un locale d'arresti situato a 1-2 km dalla località. Nel qual caso bisogna assicurare, 24 ore su 24 un servizio di guardia nel luogo stesso dove si trova questo locale. Ma tale misura è ugualmente indispensabile quando la porta del locale non si chiude a chiave. Per tutta una serie di ragioni molto evidenti, questi sistemi non sono favorevoli. Ma che dire dei comuni che non hanno alcun locale da mettere a disposizione? Nessuno ammetterebbe, nevero, uno stazionamento senza magazzino materiale.

IV. *La sovversione*

I nostri codici e regolamenti sono ancora molto inadatti alla necessaria repressione delle attività sovversive. Non è questa una situazione normale e il CPM sarà probabilmente tra poco completato, per dare ai comandanti di truppa e ai tribunali militari armi migliori per sostenere questa lotta. Da oggi tuttavia, l'articolo «passe - partout» del CPM, l'art. 180, permette di considerare come reato disciplinare ogni atto costantemente contraveniente all'ordine e alla disciplina militare. Inoltre gli articoli 63 e 64 puniscono rispettivamente l'ammutinamento e il complotto, e ci si rifarà all'art. 98 per ciò che concerne la provocazione alla violazione dei doveri militari, all'art 99 per le mene contro la disciplina militare, all'art 100 per reprimere il turbamento del servizio e all'art 101 per reprimere le ingiurie; questi due ultimi articoli sono tuttavia riservati per il periodo di servizio attivo e non sono applicabili durante il servizio d'istruzione. Nei due casi previsti dagli art 98 e 99, bisogna rilevare che non si deve intraprendere una semplice procedura disciplinare, ma che tali condotte richiedono l'intervento degli organi di giustizia militare.

Sarebbe, ci sembra, particolarmente auspicabile che i cdt siano accuratamente informati di queste disposizioni in modo da farne giusto uso.

V *L'infrazione di poca entità*

All'inizio di questo articolo abbiamo sottolineato che alcuni delitti puniti dal CPM potevano essere repressi per via disciplinare nei casi di poca gravità. Il problema consiste nell'interpretare la nozione di poco gravi da una parte, l'apprezzare dall'altra per quale via la sanzione raggiungerà nel modo più sicuro il proprio scopo che è, ricordiamolo, d'incitare il colpevole a non più comportarsi nell'avvenire in modo repressibile.

La poca gravità d'un atto delittuoso non si misura unicamente nelle sue conseguenze; le cause, i moventi, la forza della volontà di delinquere sono elementi d'apprezzamento molto importanti.

Un caso particolarmente tipico è costituito dai recidivi. Per poter agire giustamente il cdt dovrebbe disporre, oltre i testi legali dei quali si è parlato fin qui, di una specie di riassunto di giurisprudenza che, attualmente, fa difetto. Un tale mezzo ausiliario dovrebbe essere messo rapidamente nelle mani di tutti i cdt che possono essere chiamati a punire. Se si considera in effetti che non è sempre agevole per un giurista decidere, a maggior ragione si dovrebbe, a breve termine, dare un aiuto più sostanzioso a dei cdt che non dispongono talvolta di alcuna formazione giuridica. Per riprendere il discorso si può affermare in maniera molto generale, che un atto delittuoso può essere considerato di «poca gravità» nella misura in cui non è la risultante di un vizio di carattere e di una volontà manifesta di nuocere. Ma bisogna ammettere che in questo campo, la distinzione può rilevarsi molto difficile. Ricordiamo infatti che come il giudice, il cdt incaricato di stabilire una pena disciplinare deciderà anche in funzione della piena o parziale responsabilità del colpevole. Ci si baserà in questo contesto sugli art. 45 da una parte, 10, 11, 12 dall'altra del CPM. Inoltre il colpevole potrà essere, nel quadro della truppa, sottoposto all'esame medico e, in certi casi, convocato davanti a una commissione di visita sanitaria.

VI *Conclusione*

Oltre a fissare un promemoria, abbiamo voluto attirare l'attenzione su una particolare categoria di regolamenti militari, e questo non dal punto di vista del giurista, ma dal punto di vista di un comandante di truppa.

pa. Nelle circostanze attuali non è comunque facile usare del potere disciplinare, in maniera decisa e con piena cognizione, due nozioni che devono essere unite. Tuttavia in questo campo, è giusto ed opportuno lasciare al cdt larga competenza, perché la punizione di un reato, se può intervenire senza ritardo, è spesso nettamente preferibile, all'apertura di un'inchiesta di giustizia militare che non arriverà a una sua conclusione che molto più tardi, in un momento in cui la sanzione ha perso parte del suo significato. Ciò non impedisce ad ogni cdt di augurarsi che un giorno la punizione sarà inutile.